

2. all'articolo 4, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) ai fini della lettera b), "uso proprio" ha lo stesso significato di cui all'articolo 3, paragrafo 2 bis.»;

3. l'articolo 5 è modificato come segue:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. I singoli crediti sono soggetti a specifici scarti di garanzia determinati in base alla vita residua, al livello di qualità creditizia, alla struttura cedolare e alla metodologia di valutazione applicata dalla BCN, come indicato nella Tavola 3 dell'allegato al presente indirizzo.»;

b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il tasso di interesse è considerato variabile se indicizzato a un tasso di interesse di riferimento e se il corrispondente periodo di rideterminazione della cedola è inferiore o pari a un anno. I tassi di interesse con periodo di rideterminazione della cedola superiore a un anno sono considerati fissi, e la scadenza rilevante ai fini dell'applicazione dello scarto di garanzia è pari alla vita residua del credito.»;

c) al paragrafo 2, è aggiunto il seguente periodo:

«Un credito è considerato come credito a tasso fisso, ai fini dell'applicazione degli scarti di garanzia, ogni qualvolta vi sia la possibilità che esso paghi un tasso d'interesse fisso che dipenda dal valore di un tasso d'interesse di riferimento idoneo di cui all'articolo 90, lettera b), punto iii), dell'indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) in particolare ove per la cedola sia espressamente indicato un tasso cedolare massimo o un tasso cedolare minimo diverso da zero.»;

d) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5. Gli strumenti di debito non negoziabili garantiti da mutui residenziali sono soggetti ad uno scarto di garanzia pari al 31,5 %.»;

4. l'allegato è modificato conformemente all'allegato al presente indirizzo.

Articolo 2

Efficacia e attuazione

1. Gli effetti del presente indirizzo decorrono dal giorno della notifica alle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro.

2. Le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro adottano le misure necessarie a ottemperare al presente indirizzo e le applicano a decorrere dal 16 aprile 2018 fatta eccezione per il punto 3), lettera c), dell'articolo 1 rispetto al quale adottano le misure necessarie e le applicano a decorrere dal 1° ottobre 2018. Esse notificano alla BCE i testi e le modalità di attuazione relativi a tali misure entro e non oltre il 16 marzo 2018, fatta eccezione per i testi e le modalità di attuazione relativi alle misure rispetto al punto 3), lettera c) dell'articolo 1 che sono notificate entro e non oltre il 3 settembre 2018.

Articolo 3

Destinatari

Le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro sono destinatarie del presente indirizzo.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 7 febbraio 2018.

Per il Consiglio direttivo della BCE

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI

